STATUTO ASSOCIAZIONE

"CENTRO CULTURALE CREMASCO STEFAN WYSZYNSKI"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita l'associazione denominata "CENTRO CULTURALE CREMASCO STEFAN WYSZYNSKI" (di seguito "Associazione").
- 1.2 L'Associazione ha sede in Crema.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e natura

- 2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di contribuire al progresso e allo sviluppo culturale, sociale e artistico della società italiana nel solco del Magistero della Chiesa Cattolica e secondo il principio ispiratore suggerito da san Paolo: "Vagliate tutto e trattenete il valore".
- 2.2 "Condividere il desiderio di conoscenza del reale per condividere il senso della vita". E' racchiusa in questa frase, che ha segnato la storia dell'Associazione, la missione sociale di una compagnia di persone che nelle circostanze quotidiane della vita costruiscono ed operano al fine di promuovere e sostenere l'incontro con quanti siano disponibili, ed a favorire la socializzazione, la solidarietà, la collaborazione tra gli uomini anche di diverse culture, usi e tradizioni.
- 2.3 Le finalità dell'Associazione risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di cui al successivo art. 3, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
- 2.4 L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento degli associati.

Art. 3 – Attività

3.1 Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione svolge in via principale l'attività consistente nella "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura".

A titolo esemplificativo e non limitativo, le attività consistono in:

- a) la promozione, il sostegno, la realizzazione e il coordinamento di attività culturali, collettive o individuali, finalizzate allo sviluppo integrale della persona
- b) la promozione e realizzazione di iniziative (corsi, convegni, etc.) di sensibilizzazione e formazione delle famiglie, in relazione alle loro prerogative sociali ed educative;
- c) la promozione, il sostegno, la realizzazione ed il coordinamento di centri di aggregazione per studenti e giovani in genere;
- d) la produzione di materiali e strumenti didattici finalizzati al supporto delle attività di cui sopra, utilizzando ogni strumento messo a disposizione dalla tecnologia;
- e) l'organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, mostre, ricerche, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, seminari e quant'altro si renda necessario all'approfondimento e alla crescita culturale delle persone e delle famiglie, anche a sostegno del compito educativo dei genitori, educatori e insegnanti.
- f) la collaborazione, il coordinamento e il sostegno dell'attività di enti, privati e pubblici, che operano in campo sociale, culturale, educativo per favorire l'aggregazione sociale e prevenire il disagio giovanile.
- g) la diffusione della conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali e ideali che ispirano l'Associazione, inclusa la cultura della legalità e della pace tra i popoli, con ogni mezzo di comunicazione, anche attraverso attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia;

- h) la stipula di convenzioni con persone ed enti di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate;
- i) la partecipazione, anche in qualità di socio, ad altri enti con finalità analoghe.
- 3.2 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
- 3.3 L'Associazione può esercitare, a norma delle leggi vigenti, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Patrimonio dell'Associazione

- 4.1 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria.
- 4.2 Il patrimonio è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o che verranno di proprietà dell'Associazione
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione
- d) dalla raccolta fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti
- e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione

Art. 5 - Risorse economiche

- 5.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;

- 5.2 L'Associazione, pertanto, potrà porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 5.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.6 - Esercizio sociale e libri sociali

6.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà e approverà il bilancio consuntivo, che può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea.

- 6.2 Oltre a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:
- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere richiamati gli eventuali verbali redatti in forma sintetica
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo

ART.7 - Associati

- 7.1 Il numero degli associati è illimitato
- 7.2 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dall'organo di amministrazione dell'Associazione (Consiglio Direttivo).

- 7.3 L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
- 7.4 Se la richiesta di ammissione è sottoposta da un ente deve essere corredata dalla copia della deliberazione di adesione alla Associazione, dell'atto costitutivo e dello statuto, e dell'indicazione della persona designata a rappresentarlo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione stessa senza obbligo di motivazione.
- 7.5 Possono essere soci anche quanti non hanno ancora compiuto la maggiore età e che abbiano già maturato i 16 anni o lo maturino nell'anno solare in cui viene presentata la domanda di ammissione. Potranno partecipare a pieno titolo alla vita dell'associazione con l'esclusione del diritto di voto in assemblea e di far parte del consiglio direttivo.
- 7.6 Il rapporto associativo viene meno per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. In particolare:
- a) Il recesso è facoltà dell'associato e diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione scritta; non comporta diritto a restituzione dei contributi versati.
- b) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi: mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; non comporta diritto a restituzione dei contributi versati.
- c) La decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Assemblea delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 - Soci. Diritti e doveri

- 8.1 I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:
- i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.
- 8.2 I soci sono tenuti:
- i) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

Art. 9 - Organi sociali

- 9.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- 9.2 A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.
- 9.3 Le cariche sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

- 10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
- 10.2 L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei soci (art.7, punto 7.6);
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 10.3 L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 11- Funzionamento dell'Assemblea

- 11.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- 11.2 La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 11.3 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro soci e che sono in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- 11.4 L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero

degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

- 11.5 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
- 11.6 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Internet, Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.7 Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l'Assemblea. In sua assenza l'Assemblea nominerà il proprio Presidente scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo presenti. Al Presidente è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.
- 11.8 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
- 11.9 Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Art.12 - Consiglio Direttivo

12.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri (in numero dispari), designati fra i soci che a loro volta nominano, nel loro seno, il Presidente e il Segretario.

- 12.2 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.
- 12.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.
- 12.4 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
- nominare al proprio interno il Presidente e il Segretario;
- seguire lo svolgimento dell'attività associativa e di mantenere i contatti con i soci e con ogni altra persona e ente ai fini di promuovere e favorire tutte le iniziativi utili per la vita dell'Associazione:
- approvare eventuali regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio
- nominare, eventualmente, un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.
- 12.5 Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.
- 12.6 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
- 12.7 La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica.

Art.13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 13.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni possono essere organizzate anche a mezzo web meeting.
- 13.2 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 13.3 Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Presidente

- 14.1 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano d'età.
- 14.2 Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato;
- 14.3 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare: aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed operare su di essi; compiere ordinarie operazioni bancarie e finanziarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi soggetto, rilasciando quietanza.
- 14.4 Il Presidente può delegare in tutto o in parte i propri poteri.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 15.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea che, contestualmente, nomina uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- 15.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'Assemblea, escluso qualsiasi riparto tra gli associati.

Art. 16 - Rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

Art. 17 - Precisazione

- 17.1 Laddove nel testo si richiede "comunicazioni" per iscritto è da intendersi che sono egualmente adottate e consentite modalità diverse da quelle cartacee, quali email e sms.
- 17.2 Gli incontri sociali e istituzionali, oltre che in presenza fisica, potranno essere organizzati tramite web meeting; lo strumento informatico verrà scelto dal Comitato Direttivo e indicato di volta in volta all'atto della comunicazione di convocazione dell'incontro.